



TITOLO I - FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA

Art. 1. Finalità

CIVILTÀ ITALIANA è un Partito che ha il fine di attuare un programma politico liberale e popolare, che tenendo saldi i principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito, equità fiscale, difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico culturale, si ispira a una visione spirituale della vita, alle radici cristiane e ai valori della tradizione nazionale. Il Partito CIVILTÀ ITALIANA promuove la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose. È un Partito Politico che nasce dall'esigenza di restituire dignità e speranza al popolo italiano, vessato e dissanguato da decenni di cattiva gestione, di corruzione e di clientelismo responsabili dell'attuale quadro di dissesto economico e sociale. Agisce in completa rottura con gli schemi politici tradizionali e, in assoluta alternativa all'attuale quadro politico, collabora per il raggiungimento dei propri scopi con movimenti, associazioni e partiti che perseguono fini analoghi ai propri. Il Partito CIVILTÀ ITALIANA, svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Partito di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.

Art. 2. Partecipazione

CIVILTÀ ITALIANA promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Partito, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali, garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Partito e a quelle istituzionali.

Il Partito promuove le pari opportunità senza distinzione alcuna, individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo preferenziale per la scelta delle cariche interne e istituzionali, inoltre promuove la partecipazione dell'associazionismo, in tutte le sue forme, alla vita del Partito. CIVILTÀ ITALIANA adotta il principio della trasparenza in ogni atto o processo sia esso amministrativo gestionale che decisionale.

Art. 3. Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Partito purché siano in regola con la quota associativa.

Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali.

Gli iscritti hanno, inoltre, il diritto di partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica.

Gli iscritti hanno il dovere di:

- #rappresentare e sostenere il partito impegnandosi economicamente tramite le quote associative;
- #impegnarsi per la crescita del Partito diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
- #aderire ai gruppi di CIVILTÀ ITALIANA nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici.

Gli iscritti hanno il divieto di:

-#essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici;

-#se eletti, lasciare il gruppo di CIVILTÀ ITALIANA ed iscriversi ad altri gruppi.

Tutti gli eletti o nominati in incarichi politici istituzionali, aderendo al Partito, accordano al Portavoce la facoltà di indicare, su proposta del Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo, le quote di contribuzione con cui possono essere chiamati a sostenere il Partito.

Il mancato o ritardato versamento dei contributi sopra indicati, integra responsabilità disciplinare e l'impossibilità di essere candidati a ricoprire incarichi politici o di partito.

Art.4. Emblema

L'emblema del Partito CIVILTÀ ITALIANA è rappresentato da: Cerchio con fondo Bianco contornato da fascia azzurra con all'interno una fascia nera. Al centro, su fondo bianco, su due livelli campeggia la scritta CIVILTÀ nel primo e ITALIANA nel secondo, a caratteri maiuscoli di colore nero. Al di sotto della parola ITALIANA una pennellata grafica con il TRICOLORE VERDE BIANCO e ROSSO.

L'Assemblea nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine la Direzione nazionale, anche ai soli fini elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali.

Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative sono demandate al Portavoce nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI, I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 5. Gli associati

Sono associati a CIVILTÀ ITALIANA tutte le cittadine e i cittadini italiani e di altro stato membro dell'Unione europea residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa. La domanda d'iscrizione comporta l'adesione ai principi e alle finalità indicati nel presente statuto, l'accettazione delle sue disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti. La partecipazione alla vita del Partito, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall'apposito Regolamento adesioni. L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La perdita della qualifica di associato si verifica per dimissioni, decadenza o espulsione.

Art. 6. Le Sezioni

La Sezione è l'unità organizzativa fondamentale del Partito che opera in una porzione di territorio definito, costituita almeno da cinque associati che risiedono e/o operano nel territorio di competenza. La domanda di costituzione della Sezione deve essere indirizzata al Portavoce provinciale per ottenere il riconoscimento. Il Portavoce provinciale è tenuto a riconoscere o respingere l'operatività della Sezione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Portavoce provinciale può designare un fiduciario nei comuni in cui non siano presenti Sezioni operative. Le Sezioni dispongono di capacità organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio.

Art. 7. Le associazioni

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al Partito con le modalità previste dal Regolamento adesioni. L'adesione deve essere richiesta all'Esecutivo nazionale, al Coordinamento regionale, provinciale o di Città metropolitana, secondo l'ambito della propria attività.

Art. 8. Maggioranze

Tutte le deliberazioni previste nel presente Statuto, riferite a tutti gli organi deliberativi, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; qualora dalla votazione dovesse emergere un risultato di parità, prevarrà il voto del Portavoce.

TITOLO III - GLI ORGANI NAZIONALI

Art. 9. Gli organi nazionali

Sono organi nazionali di CIVILTÀ ITALIANA:

- #il Congresso nazionale;
- #il Portavoce Nazionale;
- #l'Assemblea nazionale;
- #la Direzione nazionale;
- #l'Esecutivo Nazionale;
- #Il Presidente Nazionale;
- #la Commissione nazionale di garanzia;
- #il Segretario amministrativo.

Art. 10. Il Congresso nazionale

Del Congresso nazionale fanno parte tutti gli iscritti, che vi partecipano nelle modalità previste dal Regolamento congressuale. Il Congresso nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Partito, ed elegge il Portavoce nazionale del Partito e l'Assemblea nazionale. Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a ciò l'Assemblea o la Direzione nazionale. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni anno dal Portavoce nazionale su delibera dell'Assemblea nazionale. Il Congresso nazionale è convocato altresì in via straordinaria dal Portavoce nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta almeno dal 10% dei membri dell'Assemblea nazionale e votata e approvata a maggioranza assoluta della stessa. Il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente nazionale. Il Regolamento congressuale è proposto dall'Esecutivo nazionale con delibera a maggioranza assoluta, ed è approvato dall'Assemblea nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso nazionale e di quelli territoriali.

Art. 11. Il Portavoce Nazionale

Il Portavoce Nazionale è eletto dal Congresso per la durata di un anno, prorogabile al massimo per un altro anno, tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2. Il Portavoce Nazionale ha la rappresentanza politica del Partito e ne dirige l'organizzazione. Può deferire per motivi disciplinari ogni associato al Partito, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari. Il Portavoce Nazionale può deliberare, previo parere dell'Esecutivo nazionale e sentito il Presidente regionale, lo scioglimento del Coordinamento provinciale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati. Il Portavoce Nazionale, può deliberare previo parere dell'Esecutivo nazionale, lo scioglimento del Coordinamento regionale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati. Nomina e revoca i Responsabili degli Osservatori sentito l'Esecutivo nazionale. Ogni associato può presentare la propria candidatura a Portavoce nazionale. Le modalità di elezione del Portavoce Nazionale sono disciplinate dal Regolamento congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto. Il Portavoce nazionale presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del Partito.

Art. 12. L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è composta da 50 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Portavoce Nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, può nominare fino a ulteriori dieci personalità anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca. Il regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Congresso stesso, e deve essere ispirato ai seguenti criteri:

- #assicurare che il voto sia libero, segreto ed eguale;

- #garantire la rappresentatività dei territori;
- #prevedere opportuni meccanismi per promuovere la parità di accesso tra i sessi nell'organo collegiale;
- #stabilire tempi e modi per la raccolta e la formalizzazione delle candidature con una ragionevole soglia di accesso in misura tale da favorire la partecipazione.

L'Assemblea nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Partito secondo le determinazioni del Congresso nazionale.

L'Assemblea nazionale approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento. L'Assemblea nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea e un eventuale ufficio di Presidenza. Modifica lo Statuto secondo la delega e gli indirizzi del Congresso nazionale o su apposita proposta approvata dall'Esecutivo nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore. Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea nazionale stessa e ne dirige i lavori. L'Assemblea nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Portavoce nazionale e convoca il Congresso nazionale per procedere alla nuova elezione del Portavoce nazionale. L'Assemblea nazionale approva il regolamento del Congresso nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte, i deputati e i senatori, i parlamentari europei, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di regione, i componenti della Commissione nazionale di garanzia, il Segretario amministrativo, i componenti dell'Assemblea generale degli italiani all'estero e, con diritto di voto, i componenti dell'Esecutivo nazionale. È prevista la decadenza da componente dell'Assemblea nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate. L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria ogni sei mesi o entro venti giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Portavoce nazionale del Partito. L'Assemblea nazionale delibera sullo scioglimento del Partito con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Portavoce nazionale.

Art. 13. La Direzione nazionale

La Direzione nazionale è l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea nazionale in materia di attività politica e organizzativa. La Direzione nazionale è composta dal Portavoce Nazionale del Partito e dai membri eletti dall'Assemblea Nazionale nel numero previsto dal suo regolamento. Ne sono inoltre membri di diritto i Presidenti dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, i componenti dell'Esecutivo nazionale, il Presidente dell'Assemblea nazionale, e il coordinatore della consulta del terzo settore. Partecipano alla Direzione nazionale, qualora non ne facciano parte per altri motivi, i componenti del Coordinamento politico nazionale. Partecipano, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo e il Presidente della Commissione nazionale di garanzia. La Direzione nazionale elegge al suo interno il Coordinatore della Direzione nazionale, che provvede alla sua convocazione e al regolare svolgimento dei lavori, d'intesa con il Portavoce nazionale. La Direzione nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti. La Direzione nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Partito. Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Portavoce Nazionale.

Art. 14. L'Esecutivo nazionale

L'Esecutivo nazionale coadiuva il Portavoce nella rappresentanza politica del Partito e nel coordinamento dell'attività degli osservatori. Vi partecipano di diritto il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Coordinatore della Direzione Nazionale, i Presidenti dei Gruppi parlamentari alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo, il Segretario amministrativo Nazionale. Possono essere invitati a partecipare i componenti del Governo nazionale e i Presidenti di Regione iscritti al Partito. Il Portavoce del Partito, oltre ai membri di diritto, può nominare nell'Esecutivo nazionale, fino a dieci altri componenti e designa al suo interno il coordinatore dello stesso e un Ufficio di Presidenza del quale fanno

parte, in ogni caso, i componenti di diritto. Possono essere invitati ad intervenire ai lavori, in ragione dell'ordine del giorno, i Responsabili degli osservatori. L'Esecutivo nazionale è convocato dal Portavoce nazionale del Partito.

Art. 15. Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale presiede l'Assemblea Nazionale e partecipa di diritto ai lavori di tutti gli organi Nazionali.

Art. 16. Gli Osservatori

Il Portavoce nazionale nomina, sentito l'Esecutivo nazionale come previsto dall'art. 10, i Responsabili degli Osservatori.

Sono costituiti obbligatoriamente i seguenti Osservatori:

- Organizzazione;
- Comunicazione e propaganda;
- Coordinamento autonomie locali;
- Università e Ricerca;
- Adesioni, congressi e primarie;
- Italiani nel mondo;
- Sistema elettorale
- Fisco
- Sicurezza e immigrazione
- Sanità
- Giustizia
- Pensioni e Lavoro
- Scuola e Pubblica Amministrazione
- Turismo e spettacolo
- Agricoltura
- Infrastrutture e Privatizzazioni

È facoltà del Portavoce nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, disporre la costituzione di ulteriori Osservatori che si rendessero necessari all'organizzazione del Partito.

Art. 17.

Durata e componenti di diritto degli Organi

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per tre anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso nazionale che rinnovi le cariche.

Eventuali decisioni che esulano dall'ordinario sono adottate con il parere favorevole dell'Esecutivo nazionale.

TITOLO IV - GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 18.

Il Portavoce e il Coordinamento regionale

Il Portavoce regionale è nominato dal Portavoce Nazionale. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento regionale.

Il Portavoce regionale nomina i restanti componenti del Coordinamento regionale.

Il Coordinamento regionale è composto da un numero di membri, non superiori a cinquanta, predeterminato dall'Esecutivo nazionale e determina, in linea con le direttive nazionali del Partito, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali della Regione.

Fanno parte del Coordinamento regionale:

- il Presidente della Regione, se iscritto al Partito;
- i consiglieri e assessori regionali, se iscritti al Partito ;
- i Parlamentari nazionali ed europei iscritti nella Regione;
- i Presidenti provinciali se iscritti al Partito;
- i componenti della Direzione nazionale iscritti nella Regione.

Il Coordinamento regionale, propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale.

Il Portavoce nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Portavoce regionale e convoca entro sei mesi il Congresso regionale per l'elezione del nuovo Portavoce Regionale.

Il Coordinamento regionale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo regionale ha responsabilità amministrativa e negoziale.

Il Segretario amministrativo nazionale nomina e revoca il Segretario amministrativo regionale. Il Portavoce regionale nomina e revoca i Responsabili degli Osservatori regionali. Il Coordinamento regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo regionale.

Art. 19.

Il Portavoce e il Coordinamento provinciale

Il Portavoce Provinciale è indicato dal Portavoce Regionale e nominato dal Portavoce Nazionale . Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento provinciale.

Il Portavoce provinciale nomina i restanti componenti del Coordinamento provinciale.

Il Coordinamento provinciale è composto, oltre al Portavoce provinciale, da un numero di massimo venti componenti in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza secondo parametri stabiliti dall'Esecutivo nazionale.

Il Coordinamento provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Partito, l'azione politica sul territorio e negli organi istituzionali.

Sono inoltre membri di diritto del coordinamento provinciale:

- il Presidente della Provincia, se iscritto al Partito;
- i consiglieri e gli assessori provinciali, se iscritti al Partito.

In caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Portavoce provinciale, il Portavoce nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale e il Portavoce regionale nomina un commissario e convoca entro sei mesi il Congresso provinciale per l'elezione del nuovo Portavoce.

Il Coordinamento provinciale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo provinciale ha responsabilità amministrativa e negoziale.

Il Segretario amministrativo regionale nomina e revoca il Segretario amministrativo provinciale . Il Portavoce provinciale nomina e revoca i Responsabili degli Osservatori provinciali. Il Coordinamento provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo provinciale.

TITOLO V - GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Segretario amministrativo e Revisore dei conti

Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità e trasparenza della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Segretario amministrativo è nominato, sentito l'Esecutivo nazionale, dal Congresso nazionale, che li indica tra persone in possesso di requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

Il Segretario amministrativo adotta di comune accordo il Regolamento di Amministrazione del Partito. Il Regolamento è trasmesso al Portavoce nazionale che, ove ritenga di modificarlo, lo sottopone all'Esecutivo nazionale. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali non si richiede la firma congiunta.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Segretario amministrativo l'Esecutivo nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile.

Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario amministrativo lo ritiene opportuno, o quando il Portavoce nazionale del Partito ne faccia esplicita richiesta.

Il Segretario amministrativo può partecipare con diritto di voto ai lavori degli Organi nazionali.

Art. 21.

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Partito viene esercitata dal Segretario amministrativo, il quale agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Congresso nazionale. In particolare:

- svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Partito;
- esegue le delibere dell'Esecutivo nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione .
- rappresenta il Partito ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, di fronte a terzi ed in giudizio;
- su procura del Portavoce nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali;
- presenta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la richiesta, se previsto dalla normativa vigente, di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Al termine di ciascun anno, il Segretario redige e sottopone alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordinano inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informano periodicamente l'Esecutivo nazionale della situazione economico finanziaria. Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo nazionale e dalle norme regolamentari. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge. Predispongono le procedure per la redazione

dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Partito. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario amministrativo e alle norme presenti nel Regolamento di amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Segretario amministrativo nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003.

La sede legale del Partito è a ROMA in VIA e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal rappresentante legale.

Art. 22.

Patrimonio di funzionamento e bilancio

CIVILTÀ ITALIANA non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
- contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Le quote di contribuzione con cui possono essere chiamati a sostenere il Partito, in caso di particolari iniziative politiche o necessità economiche, tutti gli eletti o nominati in incarichi politici istituzionali, sono richieste dal Portavoce su proposta del Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo. La misura del contributo volto a garantire l'adeguato supporto economico all'iniziativa politica del Partito che si impegnano a versare i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali ed europei ai sensi dell'art. 3, è determinata con delibera dell'Esecutivo nazionale a cui gli stessi demandano il compito della quantificazione secondo criteri di congruità, proporzionalità e ragionevolezza.

Così come disposto dell'art. 9 del decreto legge n. 149/2013 il Partito prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previa verifiche da parte di società di revisione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alla Direzione nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Art. 23.

Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto, hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario amministrativo, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario amministrativo.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale o dal Portavoce nazionale.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

TITOLO VI - RAPPRESENTANZA E GARANZIA

Art. 24.

L'azione disciplinare

Qualunque iscritto può promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di garanzia e disciplina competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali.

Gli associati a CIVILTÀ ITALIANA sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attività del Partito e l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

I ricorsi e le istanze disciplinari devono essere presentati per iscritto.

Il Regolamento di garanzia approvato dalla Direzione nazionale disciplina le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Partito.

Art. 25.

Gli organi disciplinari

Sono Organi disciplinari di CIVILTÀ ITALIANA:

- la Commissione nazionale di garanzia e disciplina;
- le Commissioni regionali di garanzia e disciplina;
- le Commissioni provinciali di garanzia e disciplina.

• Il Regolamento di garanzia approvato dalla Direzione nazionale disciplina le attività delle Commissioni di Garanzia e Disciplina.

Art. 26.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina è eletta dal Congresso nazionale e composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente. La Commissione è integrata da due membri supplenti anch'essi eletti dal Congresso. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Direzione nazionale e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo.

Art. 27.

La Commissione regionale di garanzia e disciplina

La Commissione regionale di garanzia e disciplina è eletta dall'Assemblea regionale ed è composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

Art. 28.

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina è eletta dall'Assemblea provinciale ed è composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

Art. 29.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) censura;
- b) sospensione fino ad un massimo di un anno;
- c) espulsione.

Sanzioni accessorie sono:

- le sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi del Partito;
- l'incandidabilità nelle competizioni elettorali nelle liste del Partito per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

TITOLO VII - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 30.

Incandidabilità

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna per un reato grave ed infamante.

La Commissione nazionale di garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni dell'Assemblea nazionale, stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Art. 31.

Incompatibilità

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Partito e incarichi istituzionali i membri dei Comitati di garanzia a ogni livello. La carica di Presidente di gruppo al Parlamento europeo, Camera e Senato è incompatibile con altri incarichi interni al Partito. I Presidenti di questi gruppi partecipano di diritto ai lavori dell'Esecutivo nazionale.

Presidenti di Regione, assessori e presidenti dei gruppi regionali sono incompatibili con gli incarichi di Portavoce regionale, provinciale e di grandi città del Partito.

I Presidenti di Provincia sono incompatibili con l'incarico di Portavoce regionale, provinciale o di Grande città del Partito.

Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di Portavoce regionale, provinciale o di Grande città del Partito. Sono incompatibili tutti i sindaci con l'incarico di Portavoce di circolo.

La carica di Portavoce nazionale del Partito è incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia.

TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

CIVILTÀ ITALIANA favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri Paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni non a scopo di lucro.

Le forme e le modalità di organizzazione sono stabilite dallo Statuto di CIVILTÀ ITALIANA NEL MONDO che sarà approvato e modificato dall'Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gli italiani che, condividendo le finalità espresse nell'art. 1, risultino iscritti nelle liste elettorali nazionali e all'AIRE, possono iscriversi a CIVILTÀ ITALIANA nel Paese nel quale risiedono.

Art. 32.

Organizzazione italiani all'estero

L'Organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali, ovvero: Ripartizione Europa, Confederazione Russa e Turchia; Ripartizione America Meridionale; Ripartizione America Settentrionale e Centrale; Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

È costituita l'Assemblea generale degli italiani all'estero.

Si riunisce almeno una volta l'anno con il compito di coadiuvare tutte le tematiche che riguardano la politica estera ed i connazionali con il dipartimento degli Italiani nel mondo.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Fino allo svolgimento dei congressi Nazionali, Regionali e Provinciali valgono le seguenti norme:

1) A far data dalla approvazione del presente Statuto i fondatori compongono il Congresso nazionale e agiscono altresì in qualità di Direzione nazionale, sino al successivo Congresso Nazionale elettivo, che dovrà essere svolto entro tre anni dall'approvazione del presente Statuto. Del Congresso nazionale possono far parte gli associati che ne facciano richiesta, che deve essere ratificata, con una maggioranza qualificata dei due terzi, dallo stesso Congresso nazionale.

2) Il Congresso Nazionale elegge il Portavoce nazionale ed il Segretario amministrativo nazionale, gli stessi rimarranno in carica fino allo svolgimento del Congresso nazionale elettivo o fino a revoca da parte dello stesso Congresso nazionale;

3) Fino allo svolgimento dei Congressi elettivi regionali provinciali, i relativi coordinamenti sono retti da un Portavoce, nominato dal Portavoce Nazionale su indicazione del Congresso nazionale.

MANIFESTO POLITICO – CIVILTÀ ITALIANA

Civiltà Italiana è un Movimento di completa rottura con gli schemi politici tradizionali e nasce, in assoluta alternativa al quadro politico attuale, dall'esigenza di restituire all'Italia il ruolo che Dio e la Storia gli hanno assegnato e restituire dignità e speranza al popolo italiano vessato e dissanguato da decenni di cattiva gestione, di corruzione e di clientelismo responsabili dell'attuale quadro di dissesto economico e sociale. Civiltà Italiana si propone di agire

nell'interesse dei cittadini italiani e difende per principio l'identità, l'indipendenza, l'unità, le tradizioni di ciascun popolo ponendosi così da barriera alla globalizzazione fondata sugli interessi prettamente materiali del grande capitale senza nessuna attenzione alle aspirazioni dei Popoli. Inoltre:

rifiuta, per principio, le categorie di destra e sinistra e si pone quale punto di riferimento per la realizzazione di una società organica che superi i fallimenti e le contraddizioni della società liberista e di quella marxista per riaffermare quei valori spirituali e morali, individuali e sociali, oggi mortificati, capaci di fare di un Popolo una Nazione;

- propugna la realizzazione di una Europa delle Nazioni non fondata sull'interesse delle banche e delle multinazionali come nella situazione attuale ma sulla Federazione di Popoli liberi in libere Nazioni;

- considera pilastri fondanti della Repubblica Italiana la Famiglia, il Lavoro e L'Ambiente, in particolare ritiene che:

- la Famiglia debba essere tutelata, quale cellula fondamentale costituente la comunità nazionale, con politiche volte alla difesa dell'unità familiare e delle necessità fondamentali quali la casa e l'educazione dei figli;

- il Lavoro, sia manuale che tecnico che intellettuale, rappresenta il vero pilastro del progresso comune e della realizzazione individuale senza distinzioni di classi e di ceti. La vera distinzione oggi non è tra le obsolete categorie della destra e della sinistra ma tra il lavoro che porta ricchezza e vero progresso e la finanza fondata sulla speculazione e sull'usura che porta disagio sociale e corruzione;

- L'Ambiente deve essere tutelato nell'interesse comune dei Cittadini e delle loro esigenze, quale patrimonio da trasmettere alle prossime generazioni.

- garantisce e promuove la proprietà privata frutto del lavoro e del risparmio individuale purché sia, con il controllo dello Stato, socialmente utile per la crescita dell'intera comunità;

- combatte i monopoli, le speculazioni finanziarie e i grandi movimenti virtuali di capitale fonte di arricchimento di speculatori ed usurai

- sostiene e protegge tutto ciò che per grandezza e funzioni rappresenta economicamente l'interesse collettivo e appartiene alla sfera di azione dello Stato.

EMBLEMA

L'emblema del Partito CIVILTÀ ITALIANA è rappresentato da: « Cerchio con fondo Bianco contornato da fascia azzurra con all'interno una fascia nera. Al centro, su fondo bianco, su due livelli campeggia la scritta CIVILTÀ nel primo e ITALIANA nel secondo, a caratteri maiuscoli di colore nero.

Al di sotto della parola ITALIANA una pennellata grafica con il TRICOLORE VERDE BIANCO e ROSSO.